

Tribunale di Frosinone
Sentenza n. 14084 del 12 dicembre 2013

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2013 il ricorrente indicato in epigrafe ricorreva al Tribunale di Frosinone - sezione lavoro - invocando l'applicazione dell'art. 18 Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012, per essere stato licenziato dalla convenuto in data 23 luglio 2013 all'esito di un procedimento disciplinare, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del licenziamento ed ordinata la reintegrazione.

Si costituiva tempestivamente l'ente convenuto la quale rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva, nel merito, il rigetto, eccependo preliminarmente l'inapplicabilità del rito di cui alla legge 92/2012 per inapplicabilità dell'invocato art. 18 al pubblico impiego e comunque al caso di specie.

Fissata l'udienza di comparizione, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza odierna la causa veniva discussa.

Motivi della decisione

Va affermata l'inidoneità del rito richiesto dalla parte ricorrente.

"Si deve in merito osservare come non sussistano i requisiti di legge per invocare con "il rito ex lege 92/2012, l'applicazione dell'art. 18 la decadenza comminata.

Va invero osservato che alla luce del disposto dei commi 7 e 8 della succitata Legge, non si può ritenere che il legislatore abbia voluto riferirne l'applicabilità alla pubblica amministrazione.

In particolare i succitati commi prevedono che - "7. Le disposizioni della presente" legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2,"comma 2, del medesimo decreto -legislativo.- Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Anche volendo ritenere applicabile al pubblico impiego la norma in parola, va osservato che nel caso di specie non si è in presenza di un licenziamento disposto all'esito di un procedimento disciplinare, come previsto dalla L. 92/2012, ma di una dichiarazione di decadenza disposta a seguito di diffida diretta al ricorrente diretta a far cessare una serie di situazione di incompatibilità consistenti in una serie di lavori privati (si veda delibera prot. n 33147 del 14.3.2013 in allegato n. 27 di parte resistente).

A seguito della diffida, il cui adempimento non avrebbe comunque sottratto il ricorrente dalle conseguenze disciplinari come ivi espressamente previsto, il ricorrente è stato dichiarato decaduto per il permanere delle ragioni di incompatibilità previste dall'art. 53 Dlgs 165/2001 e non a seguito delle disposizioni dell'art. 55 e ss relative al e sanzioni disciplinari (si veda delibera n. 82481 del 18 luglio 2013 nelle ultime due pagine, in all. 33

di parte resistente).

Alla luce di quanto esposto, ritenuto ultronea ogni considerazione sulle deduzioni ed eccezioni delle parti, essendo l'inapplicabilità del citato articolo 18 e del rito questione dirimenti, il ricorso deve essere rigettato.

Considerato il contenuto meramente procedurale della presente pronuncia, e la complessità delle questioni trattate, le spese di lite vanno dichiarate compensate.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:

- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.